

Allegato "A"

al n. 30.088 di Raccolta

STATUTO DELLA FONDAZIONE ITS MA.DE. ACADEMY - ETS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, Natura Giuridica, Sede e Durata

1.1 È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o "CTS"), con lo scopo di fare parte del Sistema terziario di Istruzione Tecnologica Superiore di cui alla Legge 15 luglio 2022, n. 99, la Fondazione di partecipazione denominata: "ITS Ma.De. – Manifattura e Design Academy", di seguito in forma abbreviata anche "Fondazione "ITS Ma.De. Academy".

1.2 La Fondazione assume la natura giuridica di Ente del Terzo Settore (ETS) con personalità giuridica, mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dal momento dell'iscrizione, disponendo di un patrimonio superiore a quello minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00), così come previsto dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione conterrà l'indicazione di Ente del Terzo Settore, ovvero l'acronimo "ETS", in conformità all'art. 12 del Codice del Terzo Settore. La sua denominazione completa sarà quindi quella di Fondazione "ITS Ma.De. – Manifattura e Design Academy – Ente del Terzo Settore", in brevità "ITS Ma.De. Academy – ETS"

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e relative leggi collegate, nonché ai principi propri degli enti del Terzo Settore.

1.4 La Fondazione ha sede legale in Napoli (NA), Parco di Capodimonte, e potrà istituire sedi operative, secondarie o uffici distaccati anche altrove, in Italia o all'estero, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per garantire la capillarità delle attività formative.

1.5 La durata della Fondazione è illimitata

Art. 2 – Missione e Finalità

2.1 La Fondazione non persegue fini di lucro, non può distribuire utili ed opera esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coerentemente con le disposizioni del Codice del Terzo Settore (artt. 4 e 5 D.Lgs. 117/2017). Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

2.2 Lo scopo primario della Fondazione è di partecipare attivamente al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) istituito dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, potenziando e ampliando la formazione di Tecnici Superiori altamente specializzati. In tal modo la Fondazione contribuisce sistematicamente a sostenere lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, con la formazione di figure tecniche altamente specializzate capaci di operare nei settori chiave della valorizzazione culturale, artigianale e produttiva, colmando il divario esistente nel territorio tra domanda e offerta di competenze tecnico-professionali e tecnologiche avanzate.

2.3 La Fondazione opera quale Istituto Tecnologico Superiore (ITS Academy) nell'area tecnologica del "Made in Italy", distinguendosi per un approccio che integra tradizione artigianale, innovazione tecnologica, creatività, sostenibilità e competenze imprenditoriali, in una prospettiva fortemente inter-

nazionale, e a tale scopo si propone di:

- formare figure professionali di livello terziario nelle aree tecnologiche strategiche individuate dalla programmazione nazionale e regionale, con priorità ai settori della manifattura e del design, incluse le filiere della ceramica, del gioiello e della valorizzazione del paesaggio, in cui si esprime il patrimonio del Made in Italy;
- promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica e l'orientamento dei giovani verso professioni tecniche, favorendo l'occupazione qualificata, anche attraverso misure di sostegno alle politiche attive del lavoro;
- contribuire alla transizione digitale e all'innovazione tecnologica, attraverso percorsi formativi focalizzati sulle competenze digitali emergenti e sull'integrazione delle tecnologie 4.0 e seguenti nei processi produttivi e creativi;
- sostenere la rivoluzione verde e la transizione ecologica, integrando nei percorsi formativi i principi di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale, nonché promuovendo la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico locale;
- valorizzare le produzioni artigianali, artistiche e creative tipiche del Made in Italy, assicurando il trasferimento generazionale di competenze e l'innovazione nei settori del design, della moda, dell'artigianato artistico e della manifattura di eccellenza.

2.4 L'attività della Fondazione si svolge in coerenza con la programmazione regionale dell'offerta formativa e con gli obiettivi strategici definiti dalla legge n. 99/2022 per il sistema ITS Academy, adeguando i propri piani triennali alle priorità di sviluppo industriale, innovazione e riconversione ecologica definite a livello nazionale e locale, perseguendo i propri scopi specifici attraverso i seguenti obiettivi generali:

- Assicurare, con continuità, un'offerta di tecnici superiori a livello terziario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, di innovazione tecnologica e di riconversione ecologica;
- Sostenere e diffondere la cultura tecnica, scientifica e tecnologica, favorendo l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, nonché l'aggiornamento e la formazione dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali;
- Favorire le politiche attive del lavoro, in particolare facilitando la transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovendo la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita;
- Promuovere e rendere organici i raccordi con il sistema universitario e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), attraverso i patti federativi di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi formativi flessibili e modulari per il conseguimento – anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca – di lauree ad orientamento professionale, incrementando le opportunità di formazione e di ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro;
- Promuovere l'adozione di misure per favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese del territorio.

- Stabilire rapporti continuativi con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3 – Attività di Interesse Generale (Oggetto Sociale)

3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, qui di seguito specificate:

a) Educazione, istruzione e formazione professionale (art. 5, comma 1, lett. d) CTS), con particolare riferimento alla progettazione e gestione di percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS Academy), corsi specialistici post-diploma, attività di formazione continua e di riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituti scolastici, università e enti di formazione accreditati;

b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, comma 1, lett. f) CTS), tramite iniziative volte a preservare e promuovere i beni culturali materiali e immateriali, le tradizioni artistiche e artigianali locali (come l'arte ceramica, orafa e la lavorazione sartoriale di pelli e tessuti) e il patrimonio paesaggistico, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative e la formazione di professionalità specializzate nel settore dei beni culturali;

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o creative di interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. i) CTS), incluse attività di produzione, promozione e diffusione culturale e artistica collegate ai settori del design, della moda, dell'artigianato artistico e della manifattura creativa, con finalità educative e di inclusione sociale, nonché la partecipazione a progetti ed eventi che valorizzino il "Made in Italy" e le eccellenze del territorio;

d) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1, lett. h) CTS), limitatamente allo svolgimento di studi, ricerche applicate e sperimentazioni inerenti alle predette attività di formazione, innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e valorizzazione culturale, anche in collaborazione con università, centri di ricerca e imprese, e con diffusione aperta dei risultati.

3.2 In particolare, ma non in via esclusiva, la Fondazione realizza percorsi istituzionali biennali per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore (V livello EQF), articolati nelle seguenti filiere strategiche:

a) Area Ceramica (Tecnico Superiore per il Design, lo Sviluppo e la Sostenibilità del Prodotto Ceramico): Formazione di tecnici che governano l'intero ciclo produttivo, dalla modellazione manuale alla prototipazione, integrando chimica dei materiali e marketing per la valorizzazione del prodotto ceramico.

b) Area Restauro e Verde (Tecnico Superiore per la Conduzione del Cantiere di Restauro): Formazione di figure multidisciplinari per il governo evolutivo di parchi e giardini storici, con competenze botaniche, agronomiche, architettoniche e di gestione del cantiere complesso.

c) Area Gioiello (Tecnico Superiore per il Design e la Lavorazione Orafa 4.0): Formazione orientata alla progettazione e produzione di gioielli tramite tecnologie digitali (stampa 3D, CAD) e tecniche di restauro, con focus sul posizionamento nel mercato del lusso internazionale.

d) Area Tessuti e Pelli (Tecnico Superiore delle Lavorazioni Artistiche): Formazione di specialisti per la sartoria, il teatro e la manifattura di alta gamma, integrando lavorazione di materiali tradizionali e innovativi con tecnologie di

taglio laser e criteri di sostenibilità.

3.3 A rafforzamento delle competenze dei profili in uscita e in stretta connessione funzionale con i percorsi istituzionali, la Fondazione progetta ed eroga percorsi di specializzazione integrativa, finalizzati all'aggiornamento continuo e all'innovazione dei processi produttivi, negli ambiti tematici di seguito riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Autoimprenditorialità Avanzata: Programmi formativi in modalità blended (presenza in aula, a distanza in "modalità sincrona", ed e-learning) volti alla trasformazione dell'artigiano in imprenditore moderno, capace di operare nell'ecosistema digitale. I percorsi formativi verteranno su: analisi dei trend di mercato e definizione della Unique Selling Proposition (USP); elaborazione di modelli di business innovativi (Digital Business Models) tramite Business Model Canvas; gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e di sicurezza per la start-up artigiana; pianificazione finanziaria (cash-flow, pricing); strategie di Digital Marketing Omnichannel ed E-commerce Automation; tutela della proprietà intellettuale e del marchio, ed ogni altra innovazione e soluzione tecnologica offerta dal mercato.
- "Digital Alchemy" (Hybrid Manufacturing): corsi specialistici per la formazione di "Digital Artisans" per integrare la creazione artistica digitale (Sculpting, CGI) con la produzione seriale avanzata (Stampa 3D, Molding). Questi corsi saranno finalizzati a sviluppare competenze su workflow ibridi che uniscono la manualità tradizionale alle tecnologie di manifattura additiva e ai nuovi materiali.
- AI, Motion Graphic e Social Branding: Laboratori formativi tecnologici finalizzati allo sviluppo di soluzioni multimediali avanzate a supporto della prototipazione virtuale e del Self Branding. Le attività includono: Prompt Engineering avanzato per l'AI Generativa; produzione di video storytelling e modelli 3D; post-produzione e ottimizzazione con strumenti AI; progettazione di identità visive dinamiche (Motion Graphic), strategie di posizionamento sui canali social professionali, ed ogni altra soluzione ed evoluzione tecnologica che sarà nel tempo introdotta negli ambiti di riferimento dei laboratori.

3.4 Le attività elencate ai punti precedenti saranno svolte con il contributo delle organizzazioni pubbliche e private socie della Fondazione e potranno altresì essere realizzate anche mediante collaborazioni e partenariati con altri soggetti pubblici e privati, nonché attraverso la partecipazione a bandi e progetti finanziati (europei, nazionali o regionali), l'adesione a reti e consorzi attinenti agli scopi statutari, nel rispetto dei limiti di legge per gli enti non profit.

3.5 Nell'esercizio delle attività la Fondazione si avvale delle competenze professionali sia di eventuali propri dipendenti o del personale qualificato delle organizzazioni pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, sia di collaboratori autonomi e/o consulenti, esperti e professionisti iscritti ad Albi Professionali, oltre alla possibilità di coinvolgere volontari per specifiche iniziative o progetti, in conformità agli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore (assicurando la copertura assicurativa obbligatoria e il solo rimborso delle spese documentate, ove previsto dalla legge).

3.6 La Fondazione opererà con modalità organizzative trasparenti e democratiche, favorendo la partecipazione attiva dei suoi aderenti e interlocutori nelle scelte strategiche e progettuali. In ogni caso, le attività saranno svolte senza finalità di lucro e con l'obbligo di reinvestire eventuali utili nella realiz-

zazione degli scopi istituzionali.

Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse

4.1 La Fondazione, senza pregiudicare lo svolgimento prioritario delle attività di interesse generale di cui all'articolo precedente, potrà esercitare anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle statutarie principali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

4.2 L'eventuale esercizio di attività diverse è consentito soltanto a condizione che:

- sia espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che ne verifica la coerenza con le finalità istituzionali e il carattere meramente accessorio rispetto alle attività di interesse generale;
- siano rispettati i criteri e i limiti quantitativi stabiliti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 (emanato in attuazione dell'art. 6 CTS) e successive eventuali modifiche. A tal fine, gli organi della Fondazione assicureranno un adeguato sistema di monitoraggio contabile per verificare che i proventi delle attività diverse non superino i parametri normativi (ad esempio, il 30% delle entrate complessive dell'ente, secondo la normativa vigente).

4.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività strumentali, accessorie o connesse:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione negli ambiti attinenti alle proprie finalità;
- attività commerciali marginali (come pubblicazioni, merchandising o organizzazione di eventi aperti al pubblico dietro corrispettivo) legate ai temi della formazione e del design,
- svolgere attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre ed eventi;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni od organizzazioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta – direttamente o indirettamente – al perseguimento di scopi analoghi o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere, senza scopo di lucro e in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, alla costituzione di società di persone e/o di capitali, nonché parteciparvi;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nei settori di interesse della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso, tali attività non potranno assumere carattere prevalente, dovranno essere funzionalmente connesse all'oggetto sociale e i relativi proventi saranno integralmente reimpiegati a supporto delle attività di interesse generale.

TITOLO II – PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCI

Art. 5 – Patrimonio della Fondazione

5.1 La Fondazione è dotata di un Patrimonio iniziale di euro 101.500,00 (centounomilacinquecento/00), già interamente versato dai Fondatori in sede di atto costitutivo, in conformità allo standard minimo previsto per le Fondazioni ITS Academy. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulterio-

ri conferimenti nel corso della vita della Fondazione.

5.2 Il Patrimonio della Fondazione è destinato in modo esclusivo al perseguimento degli scopi statutari ed è composto:

- a) dal Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti originari effettuati dai Fondatori all'atto di costituzione e da quelli successivi effettuati dai Fondatori stessi o dai Partecipanti, sia in denaro sia in beni materiali o immateriali conferiti in proprietà, uso o possesso, nonché da ogni altra utilità economicamente valutabile conferita alla Fondazione con vincolo di destinazione al Patrimonio;
- b) da beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili che pervengano alla Fondazione a qualunque titolo (acquisto, donazione, lascito testamentario od altro) con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio o che il Consiglio di Amministrazione deliberi di imputare a patrimonio per durevole utilizzo nell'attività della Fondazione;
- c) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti testamentari, legati ed altri atti di liberalità da parte di enti o persone fisiche, espressamente destinati dai donatori ad incrementare il Patrimonio della Fondazione;
- d) da contributi attribuiti al Patrimonio dalla Unione Europea, dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri Enti pubblici, nonché da fondazioni, enti filantropici o altri enti di Terzo Settore, purché con espressa destinazione a Patrimonio.

5.3 Il Patrimonio della Fondazione, inclusi i conferimenti e le riserve accantonate, è inalienabile, fatti salvi i provvedimenti autorizzativi eventualmente richiesti dalla legge per l'eventuale alienazione di beni patrimoniali.

5.4 Le quote e i contributi conferiti al Patrimonio sono indivisibili e intransmissibili, sia per atto tra vivi sia a causa di morte, e non possono essere restituiti in caso di recesso, esclusione o scioglimento della Fondazione. Eventuali rivalutazioni del Patrimonio o delle quote di dotazione non potranno in alcun caso essere attribuite a Fondatori o Partecipanti, nemmeno indirettamente.

Art. 6 – Fondo di Gestione e Risorse Economiche

6.1 Oltre al Patrimonio di dotazione, la Fondazione dispone di un Fondo di gestione destinato a sostenere le spese di funzionamento e le attività istituzionali, costituito dalle risorse economiche non espressamente vincolate al Patrimonio.

In particolare, il Fondo di gestione è alimentato da:

- a) tutti i proventi, contributi e liberalità non destinati al Patrimonio ma finalizzati al finanziamento delle attività statutarie, inclusi contributi di enti pubblici o privati per specifici progetti, erogazioni liberali dei Partecipanti o di terzi a sostegno delle iniziative della Fondazione, donazioni non vincolate e lasciti senza vincolo di capitale;
- b) le rendite, frutti ed utili derivanti dal Patrimonio e dalle attività esercitate, quali interessi attivi, dividendi, canoni o altri redditi generati dai beni patrimoniali o dalle iniziative svolte dalla Fondazione nell'ambito degli scopi statutari;
- c) ogni altro ricavo, entrata o avanzo di gestione proveniente dallo svolgimento delle attività di interesse generale, delle attività diverse di cui all'art. 4 (nei limiti ivi previsti) e delle eventuali attività di raccolta fondi o iniziative accessorie consentite dalla legge.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione amministra il Fondo di gestione con cri-

teri di oculata gestione e in conformità alle previsioni di budget approvate, destinando tutte le risorse alle attività istituzionali e di funzionamento. Eventuali avanzi di gestione annuali saranno portati a incremento delle disponibilità della Fondazione: essi dovranno prioritariamente essere impiegati per eventuali reintegrazioni del Patrimonio se questo sia stato intaccato o per far fronte a perdite pregresse, e solo successivamente potranno essere destinati al potenziamento delle attività statutarie o all'acquisizione di beni strumentali che migliorino l'attività della Fondazione.

6.3 Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può inoltre avvalersi di entrate derivanti da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, sponsorizzazioni, nonché di risorse strumentali, strutturali o professionali messe a disposizione dai Partecipanti o da altri enti mediante convenzioni o contratti di comodato d'uso gratuito. Tali apporti in natura o servizi saranno opportunamente valorizzati dal Consiglio di Amministrazione ai fini di un corretto bilancio e monitoraggio, secondo criteri di mercato e in ottemperanza alle linee guida vigenti in materia.

Art. 7 – Esercizio Sociale, Bilanci e Controllo Contabile

7.1 L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 ottobre di ciascun anno un budget economico previsionale per l'esercizio successivo, contenente il piano delle attività e delle spese programmate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti entro il 31 dicembre. Il budget, una volta approvato dall'Assemblea, ha valore autorizzativo della gestione ed è utilizzato come base per il monitoraggio infra-annuale dell'andamento delle attività e delle spese.

7.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio consuntivo relativo all'esercizio precedente, secondo le norme del Codice del Terzo Settore e le disposizioni in materia contabile vigenti per gli ETS. Il bilancio di esercizio – composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (economico-finanziario) e dalla relazione di missione – è predisposto in conformità alla modulistica approvata con D.M. 5 marzo 2020 e successive modifiche, tenuto conto della dimensione e della natura dell'ente. Il bilancio consuntivo è presentato all'Assemblea dei Partecipanti per l'esame e l'approvazione entro il 30 giugno di ciascun anno.

7.4 Qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore (in particolare al superamento dei parametri dimensionali ivi indicati), la Fondazione provvede a redigere e depositare il bilancio sociale annuale o la relazione di missione con valenza di bilancio sociale, in conformità alle linee guida adottate con D.M. 4 luglio 2019. Il bilancio sociale, se dovuto, viene approvato dall'organo competente (Consiglio o Assemblea, secondo la normativa vigente) e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Fondazione e gli ulteriori adempimenti prescritti.

7.5 In ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità propri del Terzo Settore, la Fondazione assicura la diffusione e conoscibilità dei propri bilanci e degli altri documenti contabili obbligatori. In particolare, il bilancio di esercizio (e l'eventuale bilancio sociale) sono resi accessibili al pubblico attraverso il sito web istituzionale della Fondazione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 CTS, e vengono trasmessi al RUNTS con le modalità telematiche previste.

Art. 8 – Divieto di Distribuzione degli Utili e Destinazione del Patrimonio

8.1 La Fondazione opera senza scopo di lucro. È vietata, sia durante la vita dell'ente sia in fase di eventuale scioglimento, qualsiasi forma di distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, riserve, comunque denominate, fondi o patrimonio della Fondazione a favore di Fondatori, Partecipanti o altri soggetti associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed componenti degli organi sociali, fatti salvi i casi – strettamente delimitati – in cui la legge o il Codice del Terzo Settore lo consentano in via eccezionale.

8.2 Ogni eventuale utile o avanzo di gestione generato dalle attività della Fondazione deve essere reinvestito nelle attività di interesse generale statutariamente previste, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. In nessun caso i Fondatori o i Partecipanti, in quanto tali, potranno chiedere la restituzione di contributi versati, la distribuzione di utili nonché qualsiasi divisione del patrimonio della Fondazione.

Art. 9 – Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio e modifiche statutarie

9.1 – Regime applicabile e coordinamento normativo

Le disposizioni del presente articolo che richiamano la disciplina degli Enti del Terzo Settore e il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) trovano applicazione esclusivamente a decorrere dalla data di effettiva iscrizione della Fondazione nel RUNTS e per tutto il periodo di mantenimento della relativa qualifica.

Fino a tale momento, nonché in caso di mancata iscrizione o di successiva perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia di fondazioni riconosciute.

Le disposizioni statutarie devono in ogni caso essere interpretate ed applicate in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

9.2 – Scioglimento della Fondazione

Lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti esclusivamente per gravi motivi che rendano impossibile il perseguimento delle finalità statutarie o per le altre cause previste dalla legge.

La deliberazione è adottata in assemblea straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

9.3 – Nomina e poteri dei liquidatori

Con la deliberazione di scioglimento, o con successiva deliberazione, l'Assemblea dei Partecipanti nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I liquidatori provvedono alla liquidazione del patrimonio nel rispetto della normativa vigente e sotto la vigilanza dell'autorità competente.

9.4 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione, scioglimento o liquidazione della Fondazione, il patrimonio residuo risultante all'esito della liquidazione è devoluto come segue:

a) qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS, il patrimonio residuo è devoluto nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe o affini a quelle della Fondazione; in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

b) qualora la Fondazione non sia iscritta nel RUNTS, ovvero abbia perso tale qualifica, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dal codi-

ce civile e dalle disposizioni dell'autorità competente in materia di persone giuridiche private, a enti o iniziative aventi finalità analoghe o di pubblica utilità.

Il parere dell'Ufficio competente del RUNTS, nei casi previsti dalla legge, si intende acquisito secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.

9.5 – Divieto di distribuzione durante la liquidazione

Durante la fase di liquidazione permane il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate. Eventuali crediti vantati da Fondatori o Partecipanti sono soddisfatti solo dopo l'integrale pagamento delle obbligazioni verso i terzi. I beni concessi in comodato o in uso alla Fondazione sono restituiti ai rispettivi proprietari secondo quanto previsto nei relativi accordi.

9.6 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti, su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo dei Fondatori.

Per la validità delle deliberazioni si applicano i seguenti quorum:

- in prima convocazione: presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
- in seconda convocazione: presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico.

Qualora la Fondazione sia iscritta nel RUNTS, le modifiche acquistano efficacia con l'iscrizione nel medesimo Registro ai sensi del D.Lgs. 117/2017; in mancanza di iscrizione al RUNTS, esse acquistano efficacia secondo le disposizioni del codice civile e della normativa vigente.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE

Art. 10 – Fondatori e Partecipanti

10.1 Sono Fondatori della Fondazione i soggetti, pubblici e privati, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione mediante la sottoscrizione dell'Atto costitutivo del 14 luglio 2022 e il conferimento iniziale al Patrimonio (come da atto notarile repertorio n. 2744/2022)

10.2 I Fondatori acquisiscono tale qualifica a vita e la mantengono fino allo scioglimento della Fondazione, salvo i casi di recesso od esclusione previsti dal presente Statuto. La qualifica di Fondatore è personale (ovvero legata all'ente o persona che ha effettuato il conferimento). Essa non è cedibile a terzi, né trasmissibile per successione, salvo diverso accordo deliberato all'unanimità dagli altri Fondatori e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

10.3 Possono aderire alla Fondazione, in epoca successiva alla sua costituzione, altri soggetti che ne condividano le finalità istituzionali e intendano contribuire al loro perseguimento. Tali aderenti assumono la qualifica di Partecipanti della Fondazione. L'insieme dei Fondatori e dei Partecipanti costituisce la base associativa della Fondazione ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Codice del Terzo Settore (in quanto enti associati alla fondazione di partecipazione).

10.4 Possono divenire Partecipanti della Fondazione, su ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche pubbliche o private, le persone fisiche, nonché gli enti non personificati, le società di persone o di capitali, che risultino in possesso di requisiti di onorabilità, competenza e interesse professionale nei settori di attività della Fondazione.

In particolare, ai fini dell'ammissione si terrà conto dei seguenti criteri:

- documentata esperienza e qualificazione nel campo dell'innovazione, della formazione tecnica, della ricerca applicata o delle filiere produttive attinenti all'area tecnologica "Made in Italy" (design, moda, artigianato artistico, valorizzazione beni culturali, ecc.), comprovata preferibilmente dalla partecipazione a progetti rilevanti svolti a livello regionale, nazionale o internazionale in tali ambiti;
- impegno a mettere a disposizione della Fondazione, in forme concordate, risorse (finanziarie, strumentali o professionali) utili al perseguimento degli scopi sociali, anche attraverso contributi annuali al Fondo di gestione, erogazione di beni o servizi, ospitalità per stage/tirocini, etc.;
- condivisione dei principi ispiratori della Fondazione e adesione ai valori educativi, etici e di utilità sociale che ne informano l'azione.

10.5 I soggetti interessati ad aderire in qualità di Partecipanti devono presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta indirizzata al Presidente della Fondazione, con l'indicazione della categoria di appartenenza (pubblico, privato, impresa, associazione, istituto formativo, ecc.), i propri dati qualificanti, e la dichiarazione di accettazione dello Statuto e di eventuali regolamenti interni. La domanda deve specificare la forma e l'entità del contributo che il richiedente intende apportare (quota di adesione al fondo di dotazione, contributo al fondo di gestione, conferimento di beni e/o servizi valorizzabili, ecc.). Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, valutando il possesso dei requisiti e le potenzialità di apporto del candidato.

10.6 All'atto dell'ammissione, il Consiglio di Amministrazione determina la quota di conferimento iniziale che il nuovo Partecipante dovrà versare, distinguendo se del caso tra contributo al Patrimonio (fondo di dotazione) o al Fondo di gestione, e ne fissa le eventuali modalità di versamento rateale. Il contributo potrà consistere, in tutto o in parte, anche in conferimenti in natura o in prestazioni di attività e servizi: in tal caso, la delibera di ammissione dovrà contenere una stima del valore economico del conferimento in natura, basata su perizia giurata o idonea documentazione contabile, comprendente:

- la valutazione del bene e/o servizio conferito, ovvero delle risorse umane o strumentali messe a disposizione, determinata secondo il costo reale e corrente degli stessi;
- l'indicazione dei criteri di valorizzazione adottati, in coerenza con i principi di trasparenza e veridicità, anche ai fini di una corretta iscrizione a bilancio.

10.7 I Partecipanti, una volta ammessi, godono dei medesimi diritti dei Fondatori per quanto attiene alla partecipazione alla vita della Fondazione: hanno diritto di intervenire con voto nell'Assemblea dei Partecipanti, di proporre iniziative al Consiglio di Amministrazione, di esaminare i libri sociali e di essere informati sull'andamento della Fondazione.

10.8 I Partecipanti sono tenuti ai medesimi obblighi di rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi, nonché all'obbligo di contribuire alle spese di gestione nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione (ad es.: eventuale quota associativa annuale o contributi periodici, se deliberati).

10.9 La qualifica di Partecipante è personale per le persone fisiche e ineren-

te alla struttura organizzativa per le organizzazioni pubbliche e/o private; non può essere ceduta o trasferita a terzi, né per atto tra vivi né mortis causa.

10.10 In caso di trasformazioni, fusioni o altre vicende societarie che coinvolgano un Partecipante, il Consiglio di Amministrazione valuterà se sussistono le condizioni per la continuazione del rapporto associativo con il soggetto giuridico risultante, adottando eventualmente una nuova delibera di ammissione.

Art. 11 – Recesso ed Esclusione dei Partecipanti

11.1 I Fondatori e i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto. Il recesso volontario può essere esercitato dal Partecipante che non intenda continuare a contribuire alle attività della Fondazione, mediante comunicazione scritta motivata al Presidente, inviata a mezzo PEC o con raccomandata AR. Il recesso ha effetto allo scadere dell'esercizio in corso, purché la comunicazione pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio; in caso contrario, il recesso si intende efficace al 31 dicembre dell'esercizio successivo.

11.2 L'esclusione di un Fondatore o Partecipante può essere deliberata dall'Assemblea dei Partecipanti, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, quando il membro abbia commesso gravi inadempimenti o violazioni degli obblighi derivanti dal presente Statuto, ovvero si sia reso responsabile di comportamenti incompatibili con le finalità dell'ente.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, cause di esclusione:

- il grave e reiterato inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti promessi o di versare le eventuali contribuzioni periodiche deliberate, trascorsi inutilmente i termini di sollecito fissati dal Consiglio;
- l'uso improprio o lesivo del nome, dei beni o del patrimonio della Fondazione per scopi personali o comunque estranei a quelli istituzionali;
- la violazione persistente delle deliberazioni degli organi della Fondazione o delle norme del Regolamento interno;
- qualsiasi atto o fatto che arrechi danno materiale o d'immagine alla Fondazione, compromettendone il buon nome, la reputazione o il perseguimento degli scopi sociali (ad esempio, condotte contrarie alla legge o ai principi etici richiamati dalla Fondazione).

11.3 La delibera di esclusione è assunta dall'Assemblea dei Partecipanti con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, previa contestazione degli addebiti all'interessato e fissazione di un termine (non inferiore a 30 giorni) per eventuali controdeduzioni. La delibera di esclusione, motivata, deve essere comunicata all'interessato. Il Partecipante escluso perde tale qualifica dalla data della delibera.

11.4 In ogni caso di cessazione del rapporto associativo – sia per recesso volontario sia per esclusione deliberata – il Fondatore o Partecipante uscente non ha diritto alla restituzione di alcun contributo versato, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione. Le somme o i beni precedentemente conferiti restano acquisiti in via definitiva al Patrimonio o al Fondo di gestione della Fondazione, a titolo di liberalità irrevocabile ai sensi di Statuto. Il recesso o l'esclusione non fanno venir meno l'obbligo del soggetto cessato di versare eventuali contributi già deliberati e non ancora corrisposti per l'esercizio in corso.

11.5 La morte o estinzione di un Partecipante persona fisica o giuridica com-

porta parimenti la cessazione della qualifica; i suoi aventi causa non subentrano nella posizione associativa, salvi i diritti patrimoniali eventualmente spettanti in relazione a rapporti diversi da quello associativo.

TITOLO IV – ORDINAMENTO E ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 12 – Organi della Fondazione

12.1 Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Direttore (se nominato);
- l'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori o Sindaco Unico, se nominato nei casi previsti);
- il Revisore Legale dei Conti.

12.2 La composizione, le attribuzioni e il funzionamento di ciascuno degli Organi sopra elencati sono disciplinati dai successivi articoli del presente Titolo. Gli organi operano secondo principi di trasparenza, collegialità e imparzialità, nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e delle disposizioni statutarie.

12.3 Le cariche negli organi sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvi eventuali rimborsi per spese vive documentate sostenute nell'esercizio delle funzioni, ove deliberati e nei limiti di legge. È ammessa la corresponsione di un compenso esclusivamente per le posizioni per le quali ciò sia consentito dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti, e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, comma 3 CTS (compensi non superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi per ruoli analoghi).

Art. 13 – Assemblea dei Partecipanti

13.1 L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i soggetti in possesso della qualifica di Fondatore o di Partecipante della Fondazione. Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto a un voto deliberativo. Qualora un Partecipante sia un ente o persona giuridica, esso esercita il diritto di voto tramite il proprio legale rappresentante o altra persona da questi delegata con atto scritto.

13.2 L'Assemblea dei Partecipanti è l'organo di indirizzo generale e rappresentanza istituzionale della Fondazione. Riunisce i Fondatori e i Partecipanti e assicura un modello di governance partecipato, equilibrato e orientato al valore condiviso. Definisce le linee generali di sviluppo e le priorità strategiche della Fondazione, contribuendo all'allineamento tra missione istituzionale, sostenibilità economico-finanziaria e fabbisogni del sistema produttivo e del territorio.

13.3 L'Assemblea esercita funzioni essenziali di governo e controllo, approvando i principali atti economico-finanziari e concorrendo alla nomina degli organi della Fondazione, rafforzandone trasparenza, solidità e legittimazione istituzionale.

13.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (ove nominato) oppure da persona designata dall'Assemblea medesima fra i presenti. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario della Fondazione (se nominato) oppure altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea.

13.5 L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, entro i termini previsti dal presente Statuto per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed ogni qual-

volta il Presidente lo ritenga necessario. L'Assemblea deve inoltre essere convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Partecipanti oppure dall'Organo di Controllo (qualora nominato) in presenza di gravi irregolarità gestionali.

13.6 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche virtuale) e la data dell'adunanza, da inviarsi con mezzi tracciabili (ad esempio lettera raccomandata, PEC o email con conferma di ricezione) almeno otto giorni prima della data fissata. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso minimo di tre giorni, anche mediante mezzi telematici. L'avviso deve pervenire a tutti i Partecipanti risultanti dal libro degli associati. Dell'avvenuta convocazione è informato per conoscenza anche il Revisore e, se esistente, l'Organo di Controllo.

13.7 Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che sia garantita la possibilità per tutti i partecipanti di essere identificati e di intervenire in tempo reale alla discussione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea, ove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

13.8 L'Assemblea dei Partecipanti ha le seguenti attribuzioni fondamentali:

- a) orienta e indirizza in via generale l'attività della Fondazione, approvando il documento di missione o piano strategico triennale proposto dal Consiglio di Amministrazione e formulando osservazioni e indicazioni sui programmi di attività;
- b) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 14, e ne può deliberare la revoca per gravi motivi, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
- d) nomina, quando ricorrono i presupposti di legge, i componenti dell'Organo di Controllo (Collegio dei Revisori o Sindaco Unico) e il Revisore Legale dei Conti, salvo che tale nomina spetti per legge ad altra autorità o che gli stessi siano già designati in sede di atto costitutivo;
- e) delibera in merito all'adesione a reti, associazioni o federazioni cui eventualmente la Fondazione decida di partecipare per il raggiungimento dei propri scopi (ad esempio coordinamenti regionali o nazionali degli ETS, reti di ITS Academy, ecc.);
- f) approva il budget annuale preventivo e il bilancio d'esercizio consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, secondo i termini e le modalità fissate dal precedente art. 7;
- g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 9 o dalla legge;
- h) delibera sullo scioglimento anticipato della Fondazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio finale, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

13.9 Oltre alle competenze sopra elencate, l'Assemblea discute qualsiasi altro argomento attinente alla vita della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporle a fini consultivi. L'Assemblea può approvare mozioni, indirizzi o raccomandazioni non vincolanti rivolte al Consiglio di Amministrazione su specifiche iniziative o programmi, nell'ottica di favorire la partecipazione e valorizzare il modello della fondazione di partecipazione.

13.10 Salvo quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge

o di Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza (anche per delega) di almeno metà dei suoi componenti con diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione, che può aver luogo anche lo stesso giorno qualora sia stata fissata nell'avviso, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Ciascun partecipante non può detenere più di una delega di voto di altro avente diritto, e le deleghe devono essere conferite per iscritto.

13.11 Le deliberazioni dell'Assemblea, fatte salve le ipotesi in cui lo Statuto richiede maggioranze speciali, sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti (in proprio o per delega). Le deliberazioni sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento seguono le maggioranze rafforzate di cui all'art. 9, salvo eventuali più elevati quorum richiesti dalla legge. L'elezione degli organi sociali avviene, di norma, a maggioranza dei votanti, salvo diverso sistema di voto approvato dall'Assemblea (es. voto limitato o quota di rappresentanza per categorie di soci) purché in conformità ai principi di democraticità e di pari opportunità.

13.12 Di ogni riunione assembleare viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali sono trascritti nel libro dei verbali dell'Assemblea e restano depositati presso la sede a disposizione dei Partecipanti per la consultazione.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo strategico della Fondazione. Esso è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fatta eccezione soltanto per le materie riservate alla competenza dell'Assemblea dei Partecipanti o di altri organi per legge o per Statuto. Ne indirizza l'azione complessiva, assicurando coerenza tra missione istituzionale, assetto di governance, sostenibilità economico-finanziaria e obiettivi di sviluppo del sistema produttivo e del territorio.

14.2 Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di gestione ordinaria e straordinaria, traducendo gli indirizzi dell'Assemblea dei Partecipanti in scelte strategiche, piani operativi e decisioni organizzative, secondo criteri di efficacia, efficienza e responsabilità.

14.3 Il Consiglio presiede alla definizione delle priorità strategiche, all'approvazione dei piani di attività e dei documenti economico-finanziari e al presidio della qualità complessiva delle attività della Fondazione, promuovendo l'integrazione tra formazione, innovazione e fabbisogni delle imprese. Attraverso il proprio ruolo, contribuisce al posizionamento istituzionale della Fondazione quale attore qualificato del sistema dell'istruzione tecnica superiore, favorendo valore condiviso e impatti misurabili in termini di competenze, occupabilità e sviluppo territoriale.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, incluso il Presidente, e non superiore a undici. L'Assemblea dei Partecipanti, in sede di nomina, determina il numero esatto dei consiglieri nei limiti suddetti. Nell'elezione dei membri del Consiglio dovrà essere garantita, per quanto possibile, una rappresentanza equilibrata delle diverse categorie di soggetti partecipanti (istituzioni formative, imprese, enti del territorio, ecc.), al fine di rispecchiare la natura partecipativa e multistakeholder della Fondazione.

14.5 I consiglieri durano in carica tre esercizi sociali, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del loro

mandato. Sono rieleggibili per più mandati consecutivi. In caso di nomina avvenuta nel corso dell'esercizio, il mandato scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri già in carica.

14.6 I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea dei Partecipanti. Qualora l'Assemblea non provveda, vi supplisce l'Autorità governativa competente in conformità a quanto previsto dall'art. 25 Codice Civile. In sede di prima costituzione, ovvero in caso di rinnovamento totale degli organi, l'elezione può avvenire tramite lista o per singoli candidati, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea stessa. In caso di rinnovo parziale (sostituzione di singoli membri), l'Assemblea elegge individualmente i nuovi consiglieri in sostituzione di quelli cessati.

14.7 Qualora, prima della scadenza, vengano a mancare uno o più consiglieri (per dimissioni, decesso, decadenza od altra causa), il Consiglio ne dà immediata comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale o al Sindaco Unico (ove esistente) e al Presidente della Fondazione. I membri mancanti vengono sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione stesso, soggetta a ratifica nella prima Assemblea utile. I consiglieri cooptati restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio originario. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre convocare con urgenza l'Assemblea dei Partecipanti per la nomina di un nuovo organo amministrativo.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno trimestralmente, nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica o dall'Organo di Controllo. La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente ordine del giorno, da inviarsi con congruo preavviso (preferibilmente 5 giorni, riducibili in caso d'urgenza) tramite mezzi idonei (PEC, e-mail, ecc.). Le riunioni possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, con analoghe condizioni di partecipazione a distanza previste per l'Assemblea.

14.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto richieda un quorum deliberativo più elevato per specifiche materie. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente (voto dirimente), se presente; altrimenti, la proposta si intende respinta.

14.10 Delle riunioni consiliari viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario (anche consigliere) e trascritto nel libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

14.11 Sono di competenza esclusiva del Consiglio:

a) eleggere al suo interno, nella prima seduta successiva al rinnovo, il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente (cfr. art. 15), salvo che il Presidente non sia stato direttamente eletto dall'Assemblea a norma di Statuto;

b) nominare il Direttore della Fondazione su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei consiglieri, definendone compiti, poteri gestionali e trattamento economico, oppure revocarlo per giusta causa;

c) approvare il Regolamento Interno ed eventuali altre norme regolamentari generali;

- d) ammettere nuovi Partecipanti alla Fondazione, deliberando sulle domande di adesione ai sensi dell'art. 10 e determinando i conferimenti e contributi dovuti dai nuovi ammessi;
- e) proporre all'Assemblea l'esclusione di Partecipanti nei casi di cui all'art. 11;
- e) predisporre annualmente il programma di attività e il budget preventivo dell'esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione (art. 7);
- f) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori (libro dei Partecipanti, libro verbali Assemblea, libro verbali Consiglio, libro dell'Organo di Controllo, registro dei volontari se del caso);
- g) amministrare il patrimonio e le risorse della Fondazione, deliberando su ogni atto di gestione patrimoniale e finanziaria, ivi inclusa l'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi, le operazioni di investimento o disinvestimento di beni, l'accensione di mutui o finanziamenti (nei limiti statutari), la stipula di convenzioni e contratti di ogni genere utili al perseguimento degli scopi;
- h) deliberare l'adesione della Fondazione ad altri enti, associazioni o fondazioni aventi scopi analoghi o complementari (fatto salvo l'obbligo di deliberare assembleare ove previsto dallo Statuto all'art. 13 lett. e) per particolari reati associative di secondo livello);
- i) istituire commissioni o gruppi di lavoro interni, comitati consultivi o altre articolazioni operative ritenute utili, definendone composizione e compiti (ad es.: commissione didattica, ecc.), sciogliendoli quando sarà esaurito il mandato;
- j) compiere, in generale, tutti gli atti di amministrazione funzionali al raggiungimento degli scopi sociali, ivi incluso il conferimento di procure speciali e la delega di specifiche funzioni a singoli consiglieri (fermo restando quanto previsto per l'eventuale Direttore).

14.12 Il Consiglio può altresì delegare determinati poteri di ordinaria amministrazione al Presidente e da questo, nei casi dallo stesso definiti, al Direttore (se nominato), sempre nell'osservanza dei limiti statutari e con esclusione delle materie che, per legge o statuto, sono inderogabilmente riservate alla competenza collegiale. Restano comunque esclusi da ogni forma di delega: l'approvazione dei bilanci, la predisposizione di programmi annuali e pluriennali, l'ammissione o esclusione di soci, la nomina e revoca del Direttore e ogni altra decisione indicata come non delegabile dalle norme vigenti.

14.13 Il Consiglio di Amministrazione svolge anche funzioni di vigilanza interna sul buon andamento della Fondazione: a tal fine, cura la tenuta di un Libro delle deliberazioni e dei verbali degli organi sociali, e adotta gli opportuni provvedimenti per garantire la corretta amministrazione dell'ente. In presenza di gravi irregolarità o impedimenti di funzionamento, i consiglieri sono tenuti a informarne senza indugio l'Autorità governativa competente (Prefetto o altra autorità indicata dalla legge), la quale potrà intervenire ai sensi dell'art. 25 c.c. per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

15.1 Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha il potere di firma e di rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie o amministrative nell'interesse dell'ente e di resistere

in giudizio, previo mandato ove necessario.

15.2 Il Presidente:

- contribuisce all'elaborazione e al presidio delle linee di sviluppo di medio-lungo periodo, favorendo l'allineamento tra programmazione strategica, evoluzione del contesto normativo e fabbisogni emergenti del sistema produttivo, nonché la coerenza delle attività della Fondazione con le politiche nazionali ed europee in materia di competenze, istruzione tecnica superiore, innovazione e transizione sostenibile, con particolare attenzione ai programmi di investimento pubblico e ai dispositivi di finanziamento.
- cura e sviluppa le relazioni con imprese, enti pubblici, associazioni di rappresentanza e stakeholder territoriali, nazionali ed europei, operando quale punto di riferimento istituzionale della Fondazione e favorendo la costruzione di partnership strategiche stabili e ad alto valore aggiunto.
- promuove una cultura della qualità, della trasparenza e dell'accountability, sostenendo l'adozione di sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati e dell'impatto generato in termini di competenze, occupabilità, innovazione e sviluppo territoriale.
- assicura l'equilibrio e la valorizzazione dei diversi stakeholder della Fondazione, favorendo un modello di governance partecipata e orientata alla creazione di valore condiviso, e contribuisce al rafforzamento del posizionamento e della reputazione istituzionale della Fondazione quale attore qualificato del sistema nazionale dell'istruzione tecnica superiore e dell'innovazione.

15.5 Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, salvo che all'atto costitutivo o con successiva modifica statutaria non sia prevista una diversa modalità di designazione. La prassi applicativa prevede che il Presidente sia, di norma, espressione dei soci fondatori di natura imprenditoriale o delle imprese partecipanti alla Fondazione, al fine di rafforzare il collegamento con il tessuto produttivo. Il Presidente dura in carica per la durata del suo mandato consiliare ed è rieleggibile.

15.6 Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, stabilendone l'ordine del giorno, curando che le discussioni si svolgano regolarmente e che delle deliberazioni sia redatto verbale;
- coordina i processi decisionali e contribuisce alla definizione delle priorità strategiche, al rafforzamento dell'efficacia organizzativa e all'integrazione tra formazione, innovazione e fabbisogni delle imprese.
- sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea, vigilando sul perseguimento degli scopi statutari;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento di competenza del Consiglio di Amministrazione che si renda indifferibile, con obbligo di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva;
- cura le relazioni istituzionali con enti, autorità, imprese, parti sociali e altri stakeholder rilevanti, promuovendo l'immagine e le attività della Fondazione presso il pubblico;
- firma gli atti e i documenti che impegnano la Fondazione
- può aprire e utilizzare conti correnti bancari o postali (se delegato dal

Consiglio), e svolge ogni altro incarico a lui affidato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea;

15.7 nei limiti delle proprie competenze, può delegare singoli specifici compiti o funzioni ad altri consiglieri, al Direttore o a procuratori speciali, con procura ad negotia, fissandone i poteri.

15.8 Il Vice Presidente, se nominato, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza, impedimento temporaneo o su espressa delega. La nomina di un Vice Presidente è facoltativa: essa viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione (contestualmente o successivamente all'elezione del Presidente) tra i consiglieri in carica. In mancanza del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano di età o dal Direttore (se nominato), se a ciò delegato.

15.9 In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente (per dimissioni, revoca o altra causa), il Consiglio di Amministrazione procede alla elezione di un nuovo Presidente nella prima riunione utile. Fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni presidenziali sono assunte ad interim dal Vice Presidente (se nominato) o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

15.10 Il Presidente può essere revocato dal suo incarico soltanto per giusta causa, mediante deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica. La proposta di revoca deve essere comunicata al Presidente interessato con congruo preavviso (almeno 20 giorni) per consentirgli di controdedurre. In ogni caso, la revoca del Presidente comporta la sua decadenza da consigliere e la contestuale elezione di un nuovo Presidente e, se del caso, di un nuovo consigliere da parte dell'Assemblea.

Art. 16 – Direttore della Fondazione

16.1 Il Direttore della Fondazione è una figura facoltativa, nominabile qualora la complessità delle attività della Fondazione lo renda opportuno. La sua nomina e revoca competono al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

16.2 La scelta della risorsa da nominare non deve necessariamente ricadere su uno dei membri del Consiglio di Amministrazione e va comunque ricercata tra i profili che vengono proposti dal Presidente, così come sono stati candidati da parte delle Organizzazioni Socie, pubbliche e private, ovviamente in possesso di idonee competenze.

16.3 Il Direttore deve essere scelto in ogni caso tra persone dotate di comprovata competenza ed esperienza nella gestione organizzativa, nella didattica e nelle relazioni istituzionali.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera sulla nomina di Direttore della Fondazione tenendo dei seguenti parametri di riferimento:

- a) Conoscenza approfondita delle procedure e dei rapporti in essere con il Ministero, la Regione Campania e ogni altra Amministrazione competente.
- b) Esperienza necessaria per favorire e facilitare l'attuazione di tutte le procedure didattiche e gestionali della Fondazione.
- c) Capacità documentata di supportare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione nell'intrattenere proficue relazioni con Soci, con gli uffici regionali e ministeriali, nonché con il sistema imprenditoriale per sensibilizzare le aziende nella realizzazione delle attività di stage prima e di inserimento lavorativo dei partecipanti dopo.

16.4 In caso di assenza o impedimento giustificato del Presidente, il Direttore può esercitare i poteri a lui delegati dal Presidente in virtù di apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, assicurando così la continuità operativa della Fondazione.

16.5 Il Direttore, se nominato, opera alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, dai quali riceve le linee di indirizzo.

In particolare, il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- cura l'organizzazione interna della Fondazione, dirigendo il personale, i collaboratori e i volontari impiegati nelle attività, e disponendo in merito all'utilizzo delle risorse strumentali secondo i piani e i budget approvati;
- predispone, d'intesa con il Presidente e con il supporto di personale qualificato e di professioni incaricato della tenuta degli adempimenti contabili, fiscali e del lavoro, gli schemi di programma annuale e budget preventivo, nonché del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- supportare il Presidente nell'esecuzione operativa dei progetti e delle attività formative e culturali della Fondazione, assicurando il perseguimento degli obiettivi nei tempi e modi stabiliti;
- supportare il Presidente nei rapporti con gli stakeholder esterni (istituzioni, partner, finanziatori), predisponendo la documentazione necessaria e partecipando, se delegato, a tavoli tecnici, riunioni e contratti in rappresentanza della Fondazione su specifici incarichi;
- partecipare, se non è già membro del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Partecipanti, fungendo da trait d'union tra gli organi di governo e la struttura operativa, ricoprendo altresì il ruolo di Segretario Verbalizzante, se a ciò delegato dal Presidente;
- esercita ogni altro compito gestionale o amministrativo che gli venga delegato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle direttive ricevute e nei limiti delle deleghe attribuite.

16.6 Il Direttore deve riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'avanzamento delle attività e sulla gestione amministrativa, predisponendo report periodici se richiesti. Il Consiglio, su specifica richiesta del Presidente, può attribuire al Direttore specifici poteri di firma per atti di ordinaria amministrazione (come ad esempio su conti correnti entro determinati importi, o per atti dispositivi minori), ferma restando la rappresentanza generale in capo al Presidente.

16.7 Se il Direttore non è espressione di uno dei Soci della Fondazione, ma è scelto tra professionalità esterne, il rapporto con la Fondazione sarà regolato da un contratto di lavoro subordinato, ovvero da altra forma contrattuale lecita, in cui saranno stabiliti tutte le condizioni del trattamento economico e normativo. L'eventuale compenso dovrà essere congruo rispetto alle responsabilità attribuite e comunque rispettare i limiti di cui all'art. 8, co. 3, del Codice del Terzo Settore (non eccedere del 40% i livelli retributivi previsti per mansioni analoghe nei CCNL di riferimento).

16.8 In caso di vacanza della posizione di Direttore, le relative funzioni sono temporaneamente svolte dal Presidente o da un consigliere delegato dal Consiglio, sino a nuova nomina. Il venir meno del Direttore non pregiudica la continuità del funzionamento della Fondazione, essendo la sua figura un organo interno delegato e non necessario ai fini della personalità giuridica.

Art. 17 – Comitato Tecnico-Scientifico

17.1 Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo della Fondazione, istituito in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lett. d) della legge 99/2022 e dallo schema di statuto allegato al D.M. 17 maggio 2023. Esso supporta gli organi della Fondazione nelle materie attinenti alla programmazione formativa, all'innovazione didattica e tecnologica e, più in generale, al collegamento con il mondo del lavoro e della ricerca.

17.2 Il ruolo consultivo del Comitato Tecnico Scientifico è inteso non come un limite, ma come una garanzia di indipendenza intellettuale. L'organo si configura così come il principale "sensore" della Fondazione sul contesto esterno, con una funzione di indirizzo strategico-culturale.

17.3 Il Comitato Tecnico-Scientifico è privo di poteri decisionali autonomi, di rappresentanza legale e di personalità giuridica. Il suo operato si esprime attraverso la formulazione di proposte e pareri non vincolanti destinati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, che resta l'unico organo deliberante della Fondazione.

17.4 Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da esperti e rappresentanti qualificati nei settori di attività della Fondazione (istruzione, formazione, università, ricerca, imprese, pubbliche istituzioni). La sua composizione numerica e le modalità di designazione dei componenti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che ne garantisce una rappresentanza equilibrata:

- almeno un rappresentante indicato dagli Istituti di istruzione secondaria e/o enti di formazione professionale soci della Fondazione;
- almeno un rappresentante indicato dalle Università o enti di ricerca soci della Fondazione;
- rappresentanti delle imprese fondatrici e partecipanti (o delle associazioni di categoria coinvolte);
- eventuali membri esperti indipendenti scelti per le loro competenze specialistiche (ad es. in innovazione tecnologica, mercato del lavoro, industria 4.0, transizione ecologica, ecc.).

17.5 Il numero complessivo dei membri e la loro nomina vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato restano in carica per un triennio, rinnovabile, e possono essere revocati anticipatamente dal Consiglio di amministrazione per giustificato motivo (es. inattività o perdita dei requisiti).

17.6 Per assicurare un costante aggiornamento delle competenze e una risposta mirata a esigenze specifiche, il Comitato Tecnico Scientifico adotta un modello di composizione dinamica.

Si distinguono in:

- a) Membri Ordinari, nominati dal Consiglio di Amministrazione con mandato pluriennale, costituiscono il nucleo stabile del Comitato.
- b) Esperti Tematici, figure di alta specializzazione che possono essere invitate a partecipare in modo continuativo ai lavori di specifici Gruppi di Lavoro Tematici del CTS, per la durata del mandato del Gruppo stesso, senza necessariamente essere membri ordinari. La loro partecipazione è formalizzata dal CTS e non conferisce diritto di voto nelle sedute plenarie.

Questo modello permette al Comitato Tecnico Scientifico di attingere in modo flessibile alle migliori competenze disponibili sul mercato per ogni specifica necessità, senza appesantire la struttura collegiale e garantendo che il CTS rimanga costantemente all'avanguardia.

17.7 Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico può invitare a partecipare alle singole riunioni, a titolo consultivo e senza diritto di voto, esperti esterni la cui competenza sia ritenuta di particolare utilità per la trattazione di specifici punti all'ordine del giorno.

17.8 La carica di Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è ricoperta dallo stesso Presidente del CDA della Fondazione. Le principali funzioni del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico possono essere così sintetizzate:

- a) Rappresenta il Comitato nei confronti degli organi della Fondazione e di terzi.
- b) Convoca e presiede le riunioni del CTS, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne garantisce l'ordinato e proficuo svolgimento.
- c) Modera la discussione, assicura il rispetto del Regolamento e proclama i risultati delle votazioni.
- d) Firma, congiuntamente al Segretario, i verbali delle sedute e gli atti ufficiali del Comitato (proposte e pareri).
- e) Mantiene un costante raccordo istituzionale con il Consiglio di Amministrazione, assicurando un flusso informativo continuo e trasparente.
- f) Vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico e sull'attività dei Gruppi di Lavoro
- g) In caso di parità nelle votazioni, il suo voto prevale.

Il Comitato Tecnico Scientifico può eleggere al proprio interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento in tutte le sue funzioni.

17.9 Le funzioni e le competenze del CTS sono esercitate in forma collegiale e si articolano nelle seguenti aree di intervento:

- Area Offerta Formativa:

- a) Formulare pareri non vincolanti e proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla programmazione dell'offerta formativa (ad esempio sulla predisposizione di nuovi corsi ITS, sull'aggiornamento dei piani di studio, sulla soppressione di quelli esistenti, sulla coerenza dei percorsi formativi con l'evoluzione tecnologica, sulle attività di tirocinio e stage, sui fabbisogni professionali del territorio);
- b) Esprimere pareri sulla coerenza dei profili professionali in uscita con le figure nazionali di riferimento, i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) e le reali esigenze di competenze espresse dai settori produttivi.
- c) Proporre l'adozione di metodologie didattiche innovative, incluse quelle che integrano la formazione a distanza (FAD) in modalità sincrona e asincrona, e validarne l'applicazione per garantire l'efficacia formativa.
- d) Formulare proposte sui criteri per il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, in itinere e in uscita, al fine di favorire la personalizzazione dei percorsi e la partecipazione di adulti occupati.
- e) promuovere e attuare iniziative e attività di alto profilo scientifico e culturale, in coerenza con la missione e la visione della Fondazione, per consolidarne il posizionamento come polo di eccellenza nella formazione terziaria.

- Area Innovazione e Sviluppo Strategico:

- a) Svolgere un'attività continuativa di monitoraggio dei trend di mercato, analisi dei fabbisogni professionali emergenti e scouting tecnologico nei settori di interesse della Fondazione.
- b) Proporre e contribuire alla progettazione e organizzazione di seminari, convegni, workshop ed eventi tematici finalizzati alla disseminazione della

conoscenza, all'aggiornamento professionale e al rafforzamento della reputazione scientifica della Fondazione.

c) Identificare e proporre l'adozione di nuove tecnologie e strumenti a supporto della didattica e dei laboratori.

- Area Relazioni Esterne e Networking:

a) Formulare proposte per la stipula, il rinnovo e l'implementazione di convenzioni, accordi quadro e partnership strategiche con imprese, associazioni di categoria, università, centri di ricerca, enti pubblici e privati.

b) Supportare, mediante la propria rete di contatti e la propria credibilità scientifica, le attività di orientamento permanente dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche e i percorsi ITS.

c) Promuovere la partecipazione della Fondazione a reti e progetti di collaborazione a livello regionale, nazionale ed europeo.

- Area Valutazione e Monitoraggio:

a) Proporre al Consiglio di Amministrazione procedure e indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dei percorsi formativi, in termini di coerenza con gli obiettivi, qualità della didattica e tassi di occupazione dei diplomati.

b) Analizzare gli esiti delle attività di monitoraggio e formulare proposte correttive per il miglioramento continuo dell'offerta formativa.

17.10 Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa di diritto, con funzione consultiva, il Direttore della Fondazione (se nominato).

17.11 Il funzionamento dettagliato del Comitato Tecnico Scientifico (ad es.: convocazione, quorum costitutivi e deliberativi, modalità di espressione dei pareri, ecc.) può essere disciplinato da un regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

17.12 I Gruppi di Lavoro Tematici costituiscono la principale articolazione operativa del Comitato Tecnico Scientifico. Sono istituiti con delibera del CTS, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei membri, per l'approfondimento di specifiche aree tematiche o per lo sviluppo di progetti di analisi e proposta di particolare rilevanza strategica.

Art. 18 – Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)

18.1 L'Organo di Controllo è nominato se obbligatorio per legge o se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Partecipanti, ai sensi degli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore. In particolare, la nomina è obbligatoria qualora la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei tre parametri indicati dall'art. 30 CTS (totale attivo dello stato patrimoniale, ricavi, dipendenti) nei limiti vigenti, oppure in ogni altro caso previsto dalla normativa. Fino a quando tali condizioni non ricorrano, la Fondazione può scegliere di non nominare l'Organo di Controllo, restando in capo al Revisore legale il controllo contabile del bilancio.

18.2 L'Organo di Controllo, se nominato, può essere costituito:

- da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure

- da un Sindaco Unico (organo monocratico),

secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Partecipanti all'atto della nomina, tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili e delle dimensioni organizzative della Fondazione.

18.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza previsti dall'art.

2397 c.c. e dall'art. 30, co. 4 CTS (iscrizione al Registro dei Revisori Legali o categorie professionali equipollenti). Nel caso di Collegio, i membri designano al loro interno un Presidente.

18.4 L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio di mandato. I sindaci sono rieleggibili. Si applicano, per la loro cessazione e sostituzione, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e 2401 c.c. in quanto compatibili. In caso di sindaco unico, l'Assemblea provvede alla nomina di un supplente destinato a subentrare in caso di cessazione anticipata.

18.5 L'Organo di Controllo svolge le funzioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.6 L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un Revisore legale esterno e tutti i componenti dell'Organo siano iscritti al Registro dei Revisori Legali. In qualsiasi momento, può procedere ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.7 L'Organo deve riferire sui controlli svolti almeno annualmente all'Assemblea dei Partecipanti, in sede di approvazione del bilancio, con la presentazione di un'apposita relazione. Se nell'esercizio della sua funzione rileva gravi irregolarità, informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti e, nei casi più gravi, può convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 13, co. 3.

18.8 Ai membri dell'Organo di Controllo spetta un compenso annuo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, tenuto conto della natura dell'incarico e dei parametri di mercato. In caso di organo collegiale, il compenso può differenziarsi tra il Presidente e gli altri membri. Resta salva la facoltà dei sindaci di rinunciare al compenso o accontentarsi del solo rimborso delle spese sostenute.

Art. 19 – Revisore Legale dei Conti

19.1 Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti nei casi previsti dalla legge o su scelta volontaria della Fondazione, con funzione di controllo sulla regolarità contabile e fiscale della gestione e di revisione legale del bilancio d'esercizio. La sua presenza è obbligatoria qualora la Fondazione superi i limiti dimensionali fissati dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore (o altra norma vigente) oppure qualora l'Organo di Controllo interno nominato non includa al proprio interno un revisore iscritto al relativo Registro.

19.2 Il Revisore può essere una persona fisica iscritta al Registro dei Revisori Legali oppure una società di revisione legale autorizzata. Egli deve essere indipendente e non può trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la Fondazione.

19.3 Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di incarico, ed è rieleggibile. Può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'Organo di Controllo (se esistente) e con deliberazione dell'Assemblea.

19.4 Il Revisore dei Conti svolge una funzione di controllo e garanzia sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione. Nominato dall'Assemblea

dei Partecipanti tra professionisti qualificati, opera in piena autonomia e nel rispetto della normativa vigente.

19.5 Il Revisore svolge l'esame dei documenti contabili della Fondazione, verifica la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture. Redige una relazione di revisione sul bilancio, attestandone o meno la conformità alle norme che lo disciplinano. Il Revisore ha diritto di ottenere dagli amministratori documenti e informazioni necessari per il controllo e può effettuare verifiche periodiche di cassa.

19.6 Nel suo operato, il Revisore si attiene ai principi di deontologia professionale e agli standard di revisione applicabili. Egli collabora con l'Organo di Controllo (se presente) condividendo le informazioni rilevanti per l'esercizio delle rispettive funzioni, fermo restando la distinta autonomia dei ruoli.

19.7 Partecipa alle riunioni degli organi istituzionali senza diritto di voto, contribuendo a rafforzare la trasparenza, l'affidabilità e la solidità della governance della Fondazione.

19.8 Allo scopo di garantire l'indipendenza, il Revisore Legale ha diritto a un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, commisurato alla complessità dell'incarico e alle tariffe di mercato per la revisione di enti analoghi.

Art. 20 – Vigilanza sull'amministrazione della Fondazione

20.1 Ai sensi degli artt. 25 e seguenti del Codice Civile, l'autorità prefettizia (Prefetto della provincia in cui ha sede la Fondazione) esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione, nei modi e con i poteri previsti dal Codice Civile stesso. In particolare, il Prefetto può annullare le deliberazioni degli organi della Fondazione contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico (art. 25 CC) e, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la nomina di un commissario straordinario (art. 25 ult. co. CC).

20.2 Al fine di consentire un'effettiva vigilanza, la Fondazione – tramite l'organo competente – trasmette al Prefetto, entro 15 giorni dalla loro adozione, copia delle deliberazioni concernenti l'amministrazione della Fondazione (delibere degli organi sociali relative a materie rilevanti).

20.3 L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 Codice Civile, può essere richiesto al Prefetto anche su istanza motivata di almeno un terzo dei componenti dell'organo che ha adottato la delibera impugnata, purché tali componenti abbiano fatto constatare a verbale il proprio voto contrario.

20.4 Qualora gli amministratori agiscano in contrasto con lo Statuto o con gli scopi della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione – o un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione – devono informarne tempestivamente il Prefetto. Quest'ultimo, verificata la sussistenza dei presupposti, adotterà gli atti di cui all'art. 25 Codice Civile per assicurare il funzionamento regolare dell'ente.

20.5 L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, può costituire motivo per l'adozione del provvedimento di scioglimento dell'organo amministrativo della Fondazione ai sensi dell'art. 25 Codice Civile.

Art. 21 – Strumenti di composizione delle controversie

21.1 Qualora insorgano controversie relative al presente Statuto – comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione o validità – gli associati sono tenuti a esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della lite. A tal fine, le parti potranno ricorrere ad un procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione (ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28) oppure, in alternativa, ad un procedimento di negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla L. 10 novembre 2014, n. 162). Solo in caso di esito infruttuoso di tali procedimenti stragiudiziali, la controversia potrà essere deferita ad arbitri ai sensi del comma che segue.

21.2 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, in caso di mancato raggiungimento di una conciliazione amichevole, tutte le controversie relative al presente Statuto (comprese quelle sulla sua interpretazione, esecuzione o validità) saranno risolte in via definitiva da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna delle due parti contendenti nomina un arbitro; il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà scelto di comune accordo dai due arbitri nominati dalle parti.

21.3 In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, oppure nell'ipotesi in cui una parte non provveda a nominare il proprio arbitro, la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri decidono in via rituale secondo diritto, salvo diverso accordo scritto delle parti, ed è escluso il ricorso alle vie legali ordinarie se non per quanto necessario all'esecuzione del lodo arbitrale.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 22 – Regolamento Interno

22.1 La Fondazione può dotarsi di un Regolamento Interno di gestione e funzionamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

22.2 Il Regolamento, in attuazione e ad integrazione delle norme statutarie, disciplina in via esclusiva il funzionamento interno e l'organizzazione operativa della Fondazione. A differenza dello Statuto, che definisce la natura, gli scopi e la composizione degli Organi della Fondazione, il Regolamento interno stabilisce le procedure e le modalità attuative per:

- a) La gestione dei rapporti con i soci e la valorizzazione dei loro contributi;
- b) L'amministrazione, la finanza e la contabilità della Fondazione;
- c) La disciplina delle spese di funzionamento e le procedure di rimborso;
- d) La valorizzazione e la rendicontazione delle risorse (personale, beni, servizi) messe a disposizione dai soci;
- e) Le procedure per l'affidamento di incarichi e consulenze, nel rispetto dei principi di trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse;
- f) Le modalità di promozione, comunicazione e organizzazione di eventi.

22.3 Il Regolamento interno è vincolante per tutti gli Organi della Fondazione, per i soci e per il personale a qualsiasi titolo operante per la Fondazione.

22.4 Le norme regolamentari interne non possono tuttavia derogare alle disposizioni di legge o di Statuto. In caso di contrasto, prevale lo Statuto.

22.5 Il Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere portati a conoscenza di tutti i Partecipanti.

22.6 La sua attuazione è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e ai principi di:

- a) Efficacia ed Efficienza: nell'impiego delle risorse e nel perseguimento degli obiettivi statutarî.

- b) Economicità: Nella gestione delle spese e nell'acquisizione di beni e servizi.
- c) Trasparenza: Nelle procedure decisionali, negli affidamenti e nella gestione contabile.
- d) Imparzialità e Parità di Trattamento: Nei rapporti con i soci, fornitori e soggetti terzi.
- e) Prevenzione dei Conflitti di Interesse: In ogni attività della Fondazione, con particolare riferimento ai rapporti tra i soci e gli Organi.

22.7 Le proposte di modifica e integrazione del Regolamento Interno possono essere formulate dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ogni modifica entra in vigore il giorno successivo alla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa disposizione della delibera stessa.

Art. 23 – Rinvio alle Norme di Legge

23.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazioni riconosciute, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche), nonché le altre norme di legge e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, in quanto compatibili con la natura giuridica della Fondazione ITS Academy.

23.2 Eventuali future disposizioni legislative o regolamentari che impongano agli Enti del Terzo Settore adempimenti o clausole statutarie particolari si considereranno automaticamente recepite dalla Fondazione anche prima di un formale aggiornamento del presente Statuto, che dovrà comunque essere adottato dall'Assemblea senza indugio per conformarlo alle norme imperative sopravvenute.

23.3 Il presente Statuto, adottato dall'Assemblea straordinaria dei Partecipanti, sostituisce integralmente lo statuto approvato in sede di costituzione della Fondazione. L'Organo Amministrativo è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il deposito del nuovo testo statutario presso il Registro delle Persone Giuridiche competente e per l'iscrizione dell'ente – qualora non già avvenuta – nella sezione "Fondazioni ETS" del RUNTS.